REGOLAMENTO

PEI SIGNORI PROFESSORI

DELLA

SCUOLA REALE DI CITTÀ DI CASTELLO

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE

DEL GIORNO 1º FEBBRAJO 1873

1. — Il Preside è il capo immediato dell' Istituto, e i Professori gli devono obbedienza in tutto ciò, che è conforme alla Legge.

2. — I Professori come insegnanti della Scuola Reale dipendono immediatamente dal Preside.

3. — Nessuno dei Professori potrà trasmettere alle Autorità Scolastiche dimande od atti, che riguardino l' insegnamento, se non per mezzo del Preside.

4. — In assenza del Preside il Vicepreside gli subentra in tutti gli obblighi e i diritti.

5. — Il Vicepreside sarà eletto regolarmente a scrutinio segreto fra il corpo degli Insegnanti nella prima adunanza di ogn' anno accademico.

6. — Nello stesso modo sarà pure eletto un Segretario, il quale assumerà l' obbligo di tenere il suo ufficio per tutto l' anno accademico. Egli farà parte della Presidenza, e ne firmerà gli Atti.

7. — Il Segretario passerà tutti i giorni nell' Ufficio del Preside per vedere se questi abbia bisogno dell' opera sua,

8. — Il Segretario tiene i Verbali delle Conferenze, ajuta il Preside nella compilazione degli Orarii, Quadri, ecc. tiene il Protocollo delle Corrispondenze, scrive lettere sotto la dettatura del Preside, regola, e rivede i Registri.

9. — Il Professore di Fisica é obbligato a custodire il Gabinetto, e a vegliare alla conservazione delle macchine e degli apparecchi.

10. — Ciascun Professore che per la prima volta entra ad insegnare nell' Istituto consegnerà al Preside il programma ragionato del suo insegnamento. Questi lo esaminerà, e lo presenterà al Consiglio dei Professori, affinchè sia da essi definitivamente approvato, dopo averlo coordinato cogli altri Programmi.

11. — Al principio d' ogni anno Scolastico i Professori radunati insieme rivedono i loro programmi già approvati negli anni addietro per modificarli e perfezionarli.

12. — Approvati i Programmi, i Professori dovranno attenervisi, salvo quelle modificazioni, che l' esperienza loro suggerisse nel corso dell' anno, le quali saranno esposte al Preside, e fissate d' accordo con Lui.

13. — I Professori al principio dell' anno indicheranno i libri, di cui intendono far uso per l' insegnamento, nè dovranno mutarli senza permesso del Preside.

14. — Sarà compilato al principio dell' anno, e al sopraggiungere della stagione estiva un Orario che sarà letto e discusso in Consiglio. Il Preside s' ingegnerà di combinare le convenienze de' singoli Professori colle esigenze didattiche; ma se v' abbia contrasto, le particolari convenienze dovranno cedere, e i Professori saranno tenuti all' Orario stabilito.

15. — Al termine dell' anno, gl' Insegnanti daranno Relazione in iscritto al Preside del loro insegnamento, e del compimento del loro Programma.

16. — Il Preside d' accordo colla Deputazione Scolastica fisserà il tempo per l' apertura del nuovo anno accademico, e per la distribuzione dei premii; e per tale solennità incaricherà d' anno in anno e per turno uno dei Professori di leggere il Discorso d' Inaugurazione.

17. — I Professori devono trovarsi presenti all' apertura annuale delle Scuole, nè potranno abbandonarle prima del termine degli esami, cui devono assistere.

18. — Nessuno degli Insegnanti potrà assentarsi dalla città nei giorni di Scuola, senza averne riportato il permesso dal Preside.

19. — Questi non concederà di tali permessi se non per motivi straordinari, e da Lui riconosciuti giusti e valevoli, nè potranno eccedere gli otto giorni; e dovranno riportare l' approvazione del Sig. Sindaco. Trattandosi di malattia di un prossimo parente, scorso il permesso, ne chiederanno il prolungamento.

20. — In caso di malattia, o d' altro impedimento dovranno i Professori avvertirne il Preside, affinchè provveda alle supplenze.

21. — È obbligo dei Professori nei detti casi di supplire, per quanto sia trovato giusto e conveniente, per i colleghi.

22. — Al tempo degli Esami, i Professori dovranno prestare l' opera loro nelle Assistenze e Commissioni formate dal Preside.

23. — Sarà in facoltà del Preside di scegliere, o far cambiare, ove lo creda opportuno, i temi in iscritto proposti dal Professore per gli Esami di Ammissione, Riparazione, e Promozione.

24. — Negli Esami dovranno i Professori conformarsi alle leggi stabilite dal Codice di Pubblica Istruzione, e a quelle norme, che saranno loro suggerite dal Preside.

25. — Il Voto delle Commissioni Esaminatrici è libero.

26. — Innanzi all' apertura degli esami alla fine dell' anno si farà un primo scrutinio sullo studio e sulla condotta di ciascun alunno. In questo scrutinio si terrà conto della *media* dei voti mensuali, dell' ingegno, della diligenza e della frequenza. Votano tutti gl' insegnanti della Classe ed il Preside. L' alunno che avrà ottenuto meno dei cinque decimi dei voti, sarà rimesso all' ésame del principio dell' anno seguente.

27. — Il Preside presiede alle Conferenze da Lui convocate.

28. — Tutti i Professori sono obbligati a intervenirvi all' ora da Lui indicata.

29. — Ogni tardanza alle Conferenze dovrà essere giustificata presso il Preside a voce.

30. — Ogni impedimento a intervenirvi dovrà essergli comunicato, o, non potendo, dovrà il Professore giustificare l' assenza il giorno appresso.

31. — Il Preside farà comunicare due o tre giorni prima le Conferenze ordinarie.

32. — Il Preside ha facoltà di convocare straordinariamente e per urgenza gl' Insegnanti quando lo richieda il bisogno anche nel giorno stesso.

33. — Vi sarà una convocazione ogni mese per discutere le quistioni circa gli studi, e la disciplina.

34. — Nelle discussioni ognuno dimanderà la facoltà di parlare, e parlerà alla sua volta. Chiusa la discussione, niuno potrà più ritornare sull' argomento.

35. — Le deliberazioni prese dal Consiglio dei presenti qualora questi raggiungano il numero dei $2/3$ in confronto del totale dei Professori, saranno valide, e obbligheranno anche gli assenti.

36. — In generale, le deliberazioni del Consiglio, sia per voto palese, sia per voto segreto, saranno prese per maggioranza relativa.

37. — Il Preside ha diritto di visitare spesso le Scuole (Reg. 22. Sett. 1860) e d' intervenire alle lezioni dei Professori per assicurare l' osservanza dei Regolamenti, e delle discipline scolastiche, e conoscere l' istruzione degli allievi e le condizioni dell' insegnamento.

38. — I Professori, dove il Preside trovi qualche difetto nell' insegnamento, dovranno accettarne e seguirne gli avvisi. Tali avvisi il Preside li darà loro privatamente.

39. — I Professori dovranno nel loro insegnamento attenersi alle seguenti norme generali:

a) Nulla devono dare da imparare a memoria, e alla lettera, se non definizioni, o brani di classici, procurando di avvezzare i giovani a ragionare e a pensare da sè.

b) Richiameranno spesso le cose insegnate.

c) Non detteranno lezioni, o sunti, se non di rado, e in caso di assoluto bisogno.

d) Daranno spesso esercizii di comporre, e altri compiti nei modi, nei giorni e dentro i termini che saranno stabiliti nelle Conferenze anteriori al principio delle lezioni.

e) Sono raccomandati gli esercizii a memoria sopra squarci di buoni autori in prosa ed in versi, e affinchè questi non si dimentichino nel passare da una Classe all' altra, ciascun professore consegnerà a quello della classe immediatamente superiore e che vi tratti le stesse materie, l' elenco delle cose date a imparare nell' anno decorso: e l' insegnante della classe superiore le farà ripetere ai suoi alunni, aggiungendovi altri pezzi nuovi a sua scelta.

Lo stesso faranno per sè quei Professori, che insegnano in più classi.

40. — I Professori alla fine d' ogni mese terranno un esame mensuale a voce, ed ogni due mesi anche in iscritto, e consegneranno al Preside la media dei voti riportati dagli alunni.

41. — I Professori terranno nota sul loro Giornale delle Assenze degli Alunni.

42. — Queste devono essere notificate al Preside di giorno in giorno, ed Egli rimetterà ai Professori il registro coll' annotazione della giustificazione delle assenze.

43. — Non potrà essere ricevuto in iscuola l' alunno che non abbia giustificata presso il Preside la sua assenza.

44. — Quell' Alunno che avrà ritardato più di un quarto d' ora ad entrare in iscuola non sarà accettato senza essersi giustificato col Preside.

45. — I Professori firmeranno ogni bimestre la carta d' ammissione, sottrarranno giorni, o rifiuteranno la firma qualora l' alunno abbia mancato nella disciplina o nel profitto.

46. — Dieci giorni dopo spirato il bimestre le Carte d' ammissione saranno rese agli alunni, e terminati gli esami, si restituiranno con dichiarazione dell' esame finale sottoscritta e autenticata dal Preside.

47. — Ogni Professore assisterà all' ingresso degli alunni della propria scuola, quand' abbia la prima ora del mattino o del pomeriggio.

48. — Ogni Professore risponde della disciplina degli alunni nelle ore delle proprie lezioni.

49. — Se alcuno commette atti gravi d' insubordinazione, o disturba un professore durante la sua lezione, questi potrà intimargli di uscire, e farlo per il bidello accompagnare al Preside con uno scritto in cui sia esposta la mancanza del giovane.

50. — Le pene della sospensione temporanea dalla scuola, e dell' espulsione dall' Istituto di un alunno saranno pro-

nunciate dal Consiglio dei Professori. Ma potrà il Preside di sua autorità, per trasgressione a' suoi ordini, o richiedendolo il bisogno di pronto esempio, sospendere un alunno dalla Scuola per uno, o due giorni.

51. — Nei casi di gravi trasgressioni della disciplina, pei quali sia convocato il Consiglio, ciascun Professore darà il suo voto sulla pena da applicarsi, in palese ed a voce.

52. — Il Preside darà soddisfazione ai Professori contro gli alunni, di cui avessero avuto a dolersi.

53. — Il Preside difenderà e sosterrà la causa dei Professori dinnanzi alle Autorità Scolastiche, dove si tratti del loro vantaggio, e dei loro diritti.

54. — È assolutamente vietato ad ogni insegnante della Scuola Reale di dettar lezioni particolari, o di fare ripetizioni al proprio domicilio agli alunni sia della propria classe, sia delle altre; giusta le disposizioni del Codice della Pubblica Istruzione Art. 67 del Regolamento 22 Settembre 1860 in Appendice, e la Circolare Ministeriale N. 112, 8 Novembre 1861.

55. — Quei Professori poi, che avessero preparato giovani aspiranti ad entrare nella Scuola Reale, saranno esclusi dalla Commissione Esaminatrice pei suddetti giovani.

56. — Nessuno degli Insegnanti potrà introdurre nella Scuola persone estranee ad assistere alle proprie lezioni.

57. — Ogni Uditore, anche libero, per essere accettato ad assistere alle lezioni permesse, dovrà essere regolarmente inscritto ed ammesso dal Preside.

Il Preside
P. PASQUINI

Il Segretario
L. FANTONI